



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

TRIBUNALE FEDERALE

n. RGTF 13/2025

All'udienza del 03 giugno 2025, nelle persone dei Signori:

Dott. Giuseppe SEVERINI,	Presidente	(collegato da remoto)
Avv. Angela INGHILLERI,	Componente	(collegato da remoto)
Avv. Raffaella VIGNOTTO,	Componente , relatore ed estensore	(collegato da remoto)

il Tribunale Federale ha reso la presente

DECISIONE

nel procedimento disciplinare R.G.P.F n. 20/2024, di cui all'atto di deferimento della Procura Federale 26 aprile 2025, trasmesso in data 28 aprile 2025, formulato a carico del tesserato **UNIO Lorenzino**, già Presidente del Comitato regionale Piemonte UITA e segretario della Sezione TSN di Vercelli, per la violazione dell'art. 1 (*Osservanza della disciplina sportiva*) del *Codice di Comportamento sportivo* del C.O.N.I., dell'art. 5 [*Infrazioni*] comma 1,lett. a) del Regolamento di Giustizia Sportiva U.I.T.S., art. 6 (*recidiva*), per aver posto in essere condotte e azioni in violazioni delle normative federali, per avere "*frequentato attivamente la Sezione TSN di Vercelli in occasione della gara denominata "XLIII Trofeo De Rege", disputata nei giorni 19 e 20 ottobre 2024, in violazione della condanna alla sanzione cumulativa di mesi sei di sospensione dall'attività sportiva e sociale, già comminata dal Tribunale Federale UITA con decisione in data 30 settembre 2024 (RGTF 9/2024 e 12/2024), violazione accompagnata da condotta recidivante per essere la presente infrazione della stessa indole di quella precedente, commessa durante l'esecuzione di quella stessa prima sanzione*";

Quanto a *sanzioni*, con il deferimento la Procura Federale ha domandato l'irrigazione della sanzione della sospensione da ogni attività sportiva, sociale e federale per mesi sedici, aumentata di mesi otto atteso il concorso delle circostanze recidivanti di cui all'art.6, comma 1, lett. a) e lett. c), e comma 2 del Regolamento di Giustizia Sportiva UITA.

FATTO

Il presente procedimento ha avuto origine dall'esposto, inviata il 10 novembre 2024, al Presidente UITA Avv. Vespasiano Costantino, e alla Procura Federale UITA, con cui si informava che era pervenuto via e-mail un esposto a firma del sig. SPINCICH Demis, quale Commissario Straordinario del Comitato Regionale U.I.T.S. del Piemonte, nei confronti del sig. UNIO Lorenzino, e con cui si domandava l'adozione di un provvedimento disciplinare nei confronti dello stesso a seguito delle segnalazioni ricevute da parte di alcuni tiratori/accompagnatori, nelle persone di POTENZA



Michele, tesserato presso la Sezione TSN di Torino, REMOLIF Vittorio, tesserato presso la Sezione TSN di Chieri, SEMINO Enrico, tesserato per la Sezione TSN di Novi Ligure: i quali dichiaravano di aver visto il sig. UNIO Lorenzino, durante la gara denominata “XLIII Trofeo De Rege” disputata nei giorni 19 e 20 ottobre 2024, dare supporto per la gestione dei bersagli elettronici degli stand a 10 metri e 50 metri.

Nel corso della fase istruttoria, la Procura Federale, come riportato nell’atto di deferimento, procedeva alle audizioni dei sig.ri POTENZA Michele, REMOLIF Vittorio, SEMINO Enrico, in data 03 febbraio 2025, i quali dichiaravano:

- POTENZA Michele: “[...] ho visto il sig. Lorenzino Unio in occasione della gara De Rege alla Sez. TSN di Vercelli [...] ero presente per partecipare alla gara di P10[...]ero seduto vicino allo stand dei 50 metri ho visto passare Lorenzino UNIO il quale mi ha spiegato che si stava recando per un problema tecnico ai bersagli elettronici e per questo problema era stato chiamato per intervenire[...]”.
- SEMINO Enrico: “il 20 ottobre 2024 presso la Sezione di Vercelli in occasione della gara XLIII Trofeo De Rege cui ha partecipato mio figlio minorenni ho visto l’Ing. Unio per il tiro da 50 metri sistemava i bersagli elettronici [...]”.
- REMOLIF Vittorio: “sono stato presente al XLIII Trofeo De Rege a Vercelli il 19 ottobre 2024 come tiratore di pistola. Premesso che io conosco il Sig. Unio sia perché abbiamo ricoperto rispettivamente la carica di Presidente lui e di rappresentante degli atleti io nel Comitato Regionale Piemonte UITS, [...] in occasione del suddetto Trofeo ho visto che si occupava di ripristinare il funzionamento dei bersagli elettronici e dell’organizzazione della gara [...]”.

In data 26 aprile 2025 la Procura Federale deferiva a questo Tribunale Federale il tesserato UNIO Lorenzino per aver posto in essere le condotte e azioni in violazioni delle normative federali di cui al capo di incolpazione qui sopra riportato.

Con decreto presidenziale del 5 maggio 2025, ex art. 34, lett. e), del Regolamento di Giustizia Sportiva UITS, il Sig. UNIO Lorenzino veniva chiamato innanzi a questo Tribunale Federale per l’udienza del 03 giugno 2025.

Il deferito Sig. UNIO Lorenzino non si costituiva per mezzo di difensore ma inviava una memoria depositata in data 27 maggio 2025, tramite PEC, con cui eccepiva che “[...] Rammento che il sottoscritto è stato condannato a 16 mesi di “sospensione dall’attività sociale e sportiva”, ma non agli arresti domiciliari, non vi era pertanto alcun divieto alla mia persona di accedere al poligono, purché mi astenessi da attività considerata sportiva e sociale [...]. Il sottoscritto, comunque, non è intervenuto sui bersagli. Nessuno era in grado di intervenire in alcun modo[...].Per questo motivo la Sezione decideva di proseguire nello svolgimento del Trofeo De Rege 2024, utilizzando i bersagli funzionanti[...].[...] il sottoscritto si dichiara completamente estraneo all’accusa formulata[...].[...]Il sottoscritto, sempre presente nelle sessioni di gara del XLIII Trofeo De Rege, dichiara pertanto che Lorenzino Unio non ha mai partecipato alla gestione della gara, né alla sua organizzazione; in



occasione dei suoi accessi al poligono si è sempre limitato ad un rapporto colloquiale coi presenti e sempre all'esterno degli stand".

Il sig. UNIO Lorenzino, inoltre, nella memoria contestava le testimonianze rese, in fase di audizioni, dai sig.ri REMOLIF Vittorio, SEMINO Enrico, POTENZA Michele .per “[...] *l’inconsistenza, la genericità e la incongruenza delle dichiarazioni dei testimoni, per altro farcite di contraddizioni ed affermazioni errate[...] le testimonianze si riferiscono a giorni diversi e stand diversi e tutte successive agli accadimenti occorsi ai bersagli, per altro mai manomessi”* e allegava delle dichiarazioni testimoniali dei sig.ri RICCARDI Marco, in qualità di Commissario di stand ed operatore bersagli elettronici, MAROCCHINO Riccardo, in qualità di Commissario di stand ed operatore di bersagli elettronici, MORIONDO Giorgio, in qualità di Commissario di stand, CASTALDO Ettore , in qualità di Commissario di stand, SABBADINI Sergio, in qualità di Direttore di Tiro , che confermavano la presenza del sig. UNIO Lorenzino in occasione del Trofeo De Rege svoltosi nelle date di sabato 19 ottobre e domenica 20 .Dichiaravano che lo stesso si limitava ad intrattenere solo rapporti conviviali con i partecipanti.

All’udienza del 3 giugno 2025 erano presenti, da remoto, il Procuratore Aggiunto dott.ssa Licia Grassucci; era assente il sig. UNIO Lorenzino per motivi familiari.

Il Procuratore Aggiunto Dott.ssa Licia Grassucci chiedeva l’accoglimento delle richieste dell’atto di deferimento.

All’esito, il Tribunale Federale, dopo essersi riunito in camera di consiglio, ha dato lettura del dispositivo di questa decisione, qui riportato, riservandosi il deposito della motivazione in giorni trenta.

DIRITTO

Ritiene il Collegio che, in punto di fatto, dalle prove raccolte non vi sia dubbio sull’esistenza del fatto. L’UNIO, malgrado l’interdizione di giustizia sportiva derivante dalla condanna disciplinare, è stato presente nei luoghi della Sezione e così è contravvenuto alla sospensione dalla attività sportiva e sociale. Il che in particolare è avvenuto presso la sede della Sezione in occasione della gara denominata “*XLII Trofeo De Rege*”, disputata nei giorni 19 e 20 ottobre 2024.

Ciò comporta la sussistenza dell’effettiva violazione di quella sanzione disciplinare di sospensione dall’attività sportiva e sociale per mesi sei, che era stata comminata in primo grado dal Tribunale Federale - come ricorda l’atto di deferimento – e riformata con aumento a mesi sedici in appello, con conferma del Collegio di Garanzia dello Sport (cfr. decisione n.19/2025) (cfr. R.G. TF n. 8/24; R.G. TF n. 9 e 12/24).

Vale rammentare che sono principi fondamentali, circa l’esecuzione della sanzione, quello dell’effettività, che impone che quest’ultima sia davvero scontata (e dunque, se interdittiva, che l’interdizione sia rispettata), e quello dell’omogeneità, per il quale la squalifica va eseguita già nell’ambito della Sezione UITS dove il tesserato condannato ha posto in essere il comportamento



sanzionato, in modo da garantire la coerenza con il contesto sportivo in cui la sanzione è stata commessa.

La sanzione Implica, dunque, l'impossibilità per il soggetto colpito di partecipare a qualsiasi attività sportiva o sociale, inclusa la partecipazione a gare, allenamenti, eventi ufficiali; e dunque implica il divieto di partecipare anche ad attività sociali correlate allo sport. Il che non è avvenuto

Quanto poi alla contestata *recidiva*, va in effetti rilevato che l'illecito disciplinare è stato commesso nel corso della medesima stagione sportiva 2024/2025, ne segue che il trattamento sanzionatorio va aumentato congruamente.

Segue a tutto questo che l'incolpato va ritenuto responsabile dell'illecito ascrittogli e che va condannato alla pena, che si stima di giustizia sportiva, di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale ritiene accertata la contestata responsabilità disciplinare dell'incolpato UNIO Lorenzino e lo condanna alla sospensione da ogni attività sportiva, sociale e federale per mesi quindici, aumentata di mesi sei per il concorso delle circostanze recidivanti di cui all'art.6, comma 1, lett. *a)* e *c)*, e comma 2 del Regolamento di Giustizia Sportiva UITA.

Dispone che la Segreteria comunichi senza indugio la presente decisione alla Sezione TSN di Vercelli in persona del Presidente *pro tempore* e ne curi altresì la pubblicazione sul sito istituzionale della UITA, con immediata esecuzione.

Roma, 3 giugno 2025

Dott. Giuseppe SEVERINI

Presidente

Avv. Angela Inghilleri

Componente

Avv. Raffaella VIGNOTTO

Componente, relatore ed estensore